

Al Prof. Francesco De Domenico  
Direttore Generale  
dell'Università degli Studi di  
MESSINA  
*francesco.dedomenico@unime.it*

*Trasmessa solo via e-mail*

All'Ing. Francesco Oteri  
RUP e Capo Area dell'Area Servizi Tecnici  
dell'Università degli Studi di  
MESSINA  
*francesco.oteri@unime.it*

E p.c. All'Autorità per la Vigilanza sui  
Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture  
ROMA  
*protocollo@pec.avcp.it*

All'Osservatorio Regionale LL.PP.  
PALERMO  
*ufficio.speciale.osservatorioccp@certmail.regione.sicilia.it*

Al Dirigente Generale del  
Dipartimento Regionale Tecnico  
PALERMO  
*dipartimento.tecnico@regione.sicilia.it*

Al Presidente del  
Consiglio Nazionale Ingegneri  
ROMA

Al Presidente dell'Ordine  
degli Ingegneri della Provincia di  
MESSINA

Ai Presidenti degli  
Ordini degli Ingegneri della Sicilia  
LORO SEDI

Al Consigliere Nazionale CNI  
Ing. Gaetano Fedè  
CATANIA

Prot. n. 86/13

Palermo, 14/10/2013

Oggetto: Università degli Studi di Messina – Appalto integrato procedura aperta per la  
Ristrutturazione degli Edifici della Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Commissione  
giudicatrice. - Segnalazione di irregolarità – Risposta a prot. 51035 del 10/10/2013

Facendo seguito alla precedente n. 84/13 del 04/10/2013 ed in riferimento alla nota emarginata che si riscontra, si apprezza preliminarmente la circostanziata disamina della questione da noi posta, ad esclusione delle conclusioni che, a nostro avviso, non risultano coerenti con l'analisi normativa fino a quel punto condotta.

È infatti su diversi aspetti che tali conclusioni divergono da una corretta applicazione dell'art.84 del D.Lgs. 163/2006, e appaiono piuttosto frutto proprio delle disambiguità del percorso posto in essere. Se cioè codesta Amministrazione abbia inteso selezionare e nominare i componenti della Commissione giudicatrice in parola tra i *funzionari della stazione appaltante* ovvero, ai sensi del secondo capoverso del comma 8 dell'articolo, avendone accertato la carenza.

Il primo aspetto è che effettivamente l'accertamento della carenza di funzionari ricade nella piena competenza e responsabilità della Stazione appaltante, mentre è discutibile che rientri nella piena "discrezionalità", come affermato, dovendo evidentemente tale atto essere giustificato e adeguatamente motivato. È parimenti pacifico che il termine "funzionario" utilizzato dalla norma definisca un dipendente con idonea professionalità, secondo la citata linea interpretativa dell'AVCP, non potendosi escludere dal novero dei soggetti ricompresi dipendenti tecnici a tempo determinato ovvero e a maggior ragione "dirigenti" dell'Area tecnica della stessa o di altre amministrazioni.

In questo senso la disambiguità già lamentata è confermata dalla fondata impressione che codesta S.A. consideri i "professori universitari" alla stregua di *funzionari interni* (art.84 comma 8 primo capoverso) salvo poi specificare che si tratta di docenti di ruolo *segnalati all'interno di rose proposte dai Dipartimenti di Ingegneria di appartenenza*, (comma 8 secondo capoverso lettera b) identico all'art.21 comma 6 lettera b) della L. n.109/1994 di cui al rimando dell'art.92 del D.P.R. n.554/1999, dunque non a caso richiamati).

A sommosso parere di questa Consulta, a differenza dei Presidenti delle suddette commissioni che possono, per interpretazione costante della stessa AVCP, essere scelti anche al di fuori dagli uffici/aree/settori tecnici delle Amministrazioni, i *funzionari* sono necessariamente riferiti a personale comunque in servizio a vario titolo nel ruolo tecnico dei suddetti uffici e non già nell'ambito indifferenziato del personale dipendente.

Il secondo aspetto è che la S.V. si muove espressamente nel campo delle *linee interpretative* ed attinge in tal senso anche ad un concetto pur pienamente legittimo che è l'*obiettivo del legislatore*. Questa scelta è pienamente condivisibile ma non può al tempo stesso precludere il nostro ricorso ad un *confronto ermeneutico con le leggi correlate*, che pur non essendo cogenti, come giustamente asserito, consentono appunto di stabilire il percorso logico ed evolutivo della legge stessa laddove trattano argomenti simili se non identici, con la medesima scansione letterale ancorché parziale, essendo comunque esemplificative di procedure che nel precedente assetto normativo avevano carattere ordinario e obbligatorio ed oggi vengono attinte solo al verificarsi di condizioni particolari, e pertanto non sono oggetto di specifiche indicazioni.

Dal primo aspetto discende direttamente che laddove, sciolta in tal senso la disambiguità denunciata, fosse stata vostra intenzione considerare i professori universitari alla stregua di funzionari delle S.A., non si comprende perché il legislatore abbia ritenuto di ripeterne la previsione separatamente assieme ai professionisti con almeno dieci anni di iscrizione, potendoli invece pacificamente annoverare in linea generale tra i *funzionari di altre amministrazioni di cui all'art.3 comma 25* (come di fatto considerati o equiparati o comunque assimilati da codesta S.A.), e dunque a disposizione in via ordinaria anche delle altre amministrazioni.

Valga appena notare come anche in questo caso sarebbe pienamente legittimo il richiamo per semplice azione ermeneutica all'art.21 comma 6 della L. 109/94 che annoverava le categorie di

cui alla lettere a) e b), assolutamente coincidenti con le vigenti, in uno ai *funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti*, riportati sub c), e dunque anche in questo caso espressamente distinti dai *professori universitari*.

È infine evidente come la distinzione da noi fatta fra “elevata professionalità e articolata esperienza tecnica” rispetto a “indubbia capacità scientifica”, non riguarda in particolare i soggetti materialmente scelti a far parte della commissione giudicatrice, che certamente possiederanno personalmente entrambe queste qualità in massimo grado, quanto la distinzione operata dal legislatore e la conseguente separata appartenenza a due distinte categorie.

La presente contestazione assume, dunque, carattere discriminante e di valore generale circa la corretta applicazione della norma ed in tal senso si chiede l’esplicito intervento degli altri autorevoli Organismi che leggono per opportuna conoscenza.

Tutto ciò argomentato, è nostro avviso che i chiarimenti forniti non risolvano le criticità lamentate e che pertanto permanga palesemente illegittima e incongrua la procedura che ha condotto codesta Amministrazione a scegliere i commissari nell’ambito di una soltanto delle categorie indicate dalla legge, escludendo in particolare i professionisti e gli ordini professionali competenti per territorio.

Si reitera pertanto la richiesta già avanzata di revoca delle nomine effettuate e la pronta ripetizione della procedura di nomina della Commissione nel senso indicato dalla normativa, revocando e annullando in autotutela tutte le attività e gli atti già consumati.

IL SEGRETARIO  
*Andrea Giannitrapani*

IL PRESIDENTE  
*Giuseppe Maria Margiotta*

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.